

● Giurisprudenza disciplinare della Corte suprema di cassazione ●

Illecito disciplinare – Tipicità

Il codice deontologico forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3 comma 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche nella vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Pertanto la mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche in base alla citata norma di chiusura, per cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 29 dicembre 2017 n. 31227

In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell’illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 18 luglio 2017 n. 17720

Illecito disciplinare – Continuazione

Nel caso di plurime condotte materiali aventi autonomo rilievo deontologico, non trova applicazione in via analogica la disciplina sulla “continuazione” prevista dall’art. 81 c.p. (che si riferisce agli illeciti penali) e dall’art. 8, co. 2, L. n. 689/1981 (che si riferisce alle infrazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza).

Cassazione Sezioni Unite Civili, 28 luglio 2016 n. 15669

Illecito disciplinare – Localizzazione

Nell'esercizio di attività professionale all'estero, l'avvocato italiano deve rispettare il codice deontologico interno nonché quello del paese in cui viene svolta l'attività (art. 3 c.d.f.), giacché la violazione di doveri fondamentali per l'esercizio della professione forense non perde o acquista connotazione e rilevanza negativa sotto il profilo deontologico in ragione del *locus commissi delicti*.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 14 dicembre 2016 n. 25627

Sanzione disciplinare – Natura

L'avvertimento e la *censura* sono "sanzioni formali", che consistono in una deplorazione del comportamento tenuto dal professionista, senza tuttavia incidere sulla sua attività professionale né sulla sua reputazione pubblica, giacché nella fase esecutiva di tali sanzioni, il Consiglio dell'ordine procede unicamente all'inserimento della decisione nel fascicolo personale dell'iscritto (art. 35, comma 2, reg. 21/02/2014, n. 2). La *sospensione disciplinare* e la *radiazione* sono invece "sanzioni sostanziali", che, da un lato, impediscono temporaneamente o definitivamente (fatta salva la possibilità di reinscrizione alle condizioni di cui all'art. 62 comma 10 della L. 247/2012) l'esercizio dell'attività professionale con perdita dello *jus postulandi* e, dall'altro, comportano una capillare divulgazione dell'impedimento stesso presso uffici giudiziari, ordini del distretto e iscritti agli albi, anche mediante affissione presso l'ordine professionale (art. 62, commi 5 e 6, reg. n. 2/2014) e inserimento in appositi elenchi tenuti e aggiornati dal Consiglio medesimo.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 27 dicembre 2017 n. 30998

Sanzione disciplinare – Scelta

La graduazione della sanzione disciplinare da parte del giudice disciplinare in applicazione del criterio previsto dall'art. 21 del codice deontologico non è soggetta a sindacato di legittimità da parte della Corte di Cassazione, giacché le deliberazioni con cui il C.N.F. procede alla determinazione dei principi deontologici e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono

regolamenti adottati da un'autorità non statale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3 comma 2 delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì non tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l'entità delle stesse tra un minimo e un massimo che, ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statale.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 29 dicembre 2017 n. 31227

Sanzione disciplinare – Successione nel tempo

La nuova disciplina deontologica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l'incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice, al fine di verificare se siano mutati *in melius* inquadramento della fattispecie e regime sanzionatorio.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 16 novembre 2017 n. 27200

Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato (art. 65, comma 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncd (Nel caso di specie, al professionista era stata comminata la sospensione disciplinare sebbene per la fattispecie contestatagli il nuovo codice deontologico preveda ora la sanzione base della censura. In applicazione del principio di cui in massima, dato atto che il giudice della deontologia aveva espressamente motivato tale sanzione, tra l'altro specificando che «il fatto deve considerarsi grave», la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare della sentenza del CNF impugnata).

Cassazione Sezioni Unite Civili, 7 novembre 2016 n. 22521

Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l'incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All'esito di tale valutazione, da effettuarsi in concreto, la sanzione non può risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza), ma dalla disciplina - precedente o successiva - più favorevole nella sua integrità. Pertanto, se in forza del principio del *favor rei* sia comminata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall'albo (non più prevista come sanzione), trovano applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno).

Cassazione Sezioni Unite Civili, 27 dicembre 2017 n. 30993

Sospensione cautelare - Natura

La sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale, con cui si intende tutelare il decoro e la dignità della classe forense.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 3 novembre 2017 n. 26148

Sospensione cautelare - Condizioni

La nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014 cioè: a) misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; b) pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena; c) misura di sicurezza detentiva; d) condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244,

648-bis e 648-ter del medesimo codice; e) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 3 Novembre 2017 n. 26148

La "condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni" che giustifica l'applicazione della misura della sospensione cautelare dell'avvocato dall'esercizio della professione è quella di primo grado, in quanto l'art. 60 comma 1 L. 247/2012, non richiede a tal fine l'irrevocabilità della sentenza, in conformità alla *ratio* della misura di intervenire in via urgente in ipotesi di rilevante gravità, che sarebbe vanificata ove fosse necessario un previo accertamento irretrattabile della responsabilità penale, poiché la sospensione costituirebbe un'inutile duplicazione della sanzione disciplinare e non assolverebbe alla funzione di tutela dell'immagine della categoria professionale degli avvocati nel momento dello *strepitus fori* e, quindi, all'atto del verificarsi della lesione.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 3 Novembre 2017 n. 26148

Per l'ammissibilità della sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. C.N.F. n. 2/2014 siano definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la *ratio* della misura cautelare stessa, che è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell'incolpato.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 3 novembre 2017 n. 26148

Sospensione cautelare – Durata

La sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 3 novembre 2017 n. 26148

Azione disciplinare – Esercizio

Il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare e l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia

della fonte della notizia dell'illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere (Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito l'asserita apocriefità della firma in calce all'esposto).

Cassazione Sezioni Unite Civili, 14 dicembre 2016 n. 25633

Azione disciplinare – Prescrizione

Il dies a quo per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa (nella specie, si trattava di omessa restituzione di somme al cliente).

Cassazione Sezioni Unite Civili, 30 giugno 2016 n. 13379

Gli atti propulsivi del procedimento, come la delibera di apertura del procedimento disciplinare o quella di rinvio a giudizio dell'incolpato, sono idonei a determinare l'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare, trattandosi di atti ad efficacia istantanea che conservano, quindi, i propri effetti una volta prodotti.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 23 ottobre 2017 n. 24966

Qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, la prescrizione dell'azione disciplinare decorre solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso, ciò potendo incidere sulla validità dei suoi atti ma non sul termine iniziale della prescrizione.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 3 novembre 2017 n. 26148

In tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un'azione penale, il termine di prescrizione decorre dal

passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dalle formule terminative del procedimento penale stesso che non siano di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso (nel caso di specie, la sentenza penale aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione).

Cassazione Sezioni Unite Civili, 8 maggio 2017 n. 11140

Nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense, la prescrizione dell'azione disciplinare è interrotta, ex artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., con effetto permanente che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 6 maggio 2016 n. 9138

Procedimento disciplinare – Notificazioni

Nel procedimento disciplinare le notifiche non devono necessariamente effettuarsi a mezzo ufficiale giudiziario, ben potendo avvenire anche a mezzo p.e.c.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 10 luglio 2017 n. 16993

Procedimento disciplinare – Contestazione degli addebiti

Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo, invece, sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 18 novembre 2013, n. 25975

La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè l'individuazione delle precise norme

deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all'incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e/o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 14 dicembre 2016 n. 25633

La deliberazione del C.D.D. che dispone l'apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al C.N.F., stante la tassativà degli atti scrutinabili da quest'ultimo, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 10 luglio 2017 16993

Procedimento disciplinare – Sospensione

Ai fini della valutazione di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare è sufficiente l'avvenuta contestazione, in sede penale, di un fatto reato sovrapponibile a quello oggetto di accertamento in sede disciplinare, non essendo altresì necessario il concreto esercizio dell'azione penale.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 15 maggio 2017 n. 11987

Ai fini della valutazione della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e il procedimento disciplinare a carico di un avvocato, allorché i due procedimenti abbiano ad oggetto i medesimi fatti, e quindi ai fini della sussistenza dell'obbligo di sospensione del

procedimento disciplinare sino alla definizione del procedimento penale per quei fatti, la circostanza che la contestazione dei fatti all'imputato sia avvenuta nel procedimento penale con l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale assume carattere decisivo e comporta la necessità della sospensione del procedimento disciplinare. La sospensione così disposta si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare sia soggetta a termine di decadenza.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 22 luglio 2016 n. 15206

Procedimento disciplinare – Impedimento a comparire

L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell'udienza producendo un certificato medico che gli prescriveva tre giorni di riposo).

Cassazione Sezioni Unite Civili, 26 aprile 2017 n. 10226

Procedimento disciplinare – Rimessione in termini

L'istituto della rimessione in termini (ex art. 153 comma 2 c.p.c., già art. 184 bis c.p.c.) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al C.N.F., ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell'assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell'adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l'ordinaria diligenza.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 5 dicembre 2016 n. 24739

La rimessione in termini (art. 153 comma 2 c.p.c., già art. 184 bis c.p.c.) presuppone la prova di una causa di forza maggiore o caso fortuito, che

non può di per sè ritenersi integrata dall'allegazione di uno stato di indigenza.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 26 maggio 2016 n. 10926

Procedimento disciplinare – Verbalizzazione

La formale mancata verbalizzazione di alcuni atti effettivamente compiuti nell'ambito del procedimento disciplinare davanti al giudice disciplinare di primo grado (che ha natura amministrativa e non giurisdizionale) non integra una ipotesi di nullità della deliberazione ove questa non sia espressamente prevista o non sia desumibile dai principi della materia.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 26 aprile 2017 n. 10226

Procedimento disciplinare – Istruzione

La prova (c.d. atipica) formatasi nel procedimento penale ben può essere utilizzata nel giudizio disciplinare, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 2 dicembre 2016 n. 24647

Procedimento disciplinare – Decisione - Requisiti formali

Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l'eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa (in applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza 29 dicembre 2015 n. 233 del Consiglio Nazionale Forense, secondo cui "le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario in carica al momento del deposito della decisione, anche se questi non fossero stati in carica, nemmeno quali componenti del collegio, al tempo in cui fu assunta la deliberazione").

Cassazione Sezioni Unite Civili, 7 novembre 2016 n. 22516

Procedimento disciplinare – Decisione - Corrispondenza tra addebito contestato e fatto accertato

La difformità tra contestato e pronunciato si verifica nelle ipotesi di c.d. "decisione a sorpresa", quando la sussistenza della violazione deontologica sia riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto. Il principio di corrispondenza tra addebito contestato e fatto accertato dalla decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l'effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa ed è finalizzato a consentire il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 16 novembre 2017 n. 27200

Procedimento disciplinare – Decisione – Effetti sostanziali

Il sopravvenire della decisione del C.N.F. riguardo alla deliberazione di cancellazione del Consiglio territoriale, se è vero che determina l'esecutività della stessa (sospesa dalla proposizione del ricorso al C.N.F. ai sensi dell'art. 17, commi 14, secondo inciso, 18 e 19), tuttavia, accertando la legittimità del provvedimento di cancellazione, lo fa con riferimento al momento della deliberazione del Consiglio territoriale, onde *è da quel momento che l'interessato non aveva titolo per essere iscritto*, sicché sin da allora egli non ha esercitato legittimamente la professione sul piano dell'ordinamento professionale.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 12 settembre 2017 n. 21114

Procedimento disciplinare – Terzietà/imparzialità del C.D.D.

In tema di procedimento disciplinare, la dichiarazione collettiva di astensione del Consiglio territoriale a seguito di un'istanza di ricusazione proposta dall'incolpato, non può poi essere impugnata per asserita illegittimità dall'incolpato stesso, il quale verrebbe altrimenti *contra factum proprium*, avendo quell'astensione sortito gli effetti dal medesimo auspicati.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 17 marzo 2017 n. 6958

Allorquando, a causa della contemporanea astensione di tutti o della maggioranza dei Consiglieri del C.O.A. distrettuale di appartenenza (ovvero per effetto della ritenuta fondatezza dei motivi di ricusazione), venga meno il numero legale per deliberare, la decisione deve essere assunta dal C.O.A. costituito presso la sede della Corte di Appello più vicina, alla stregua dell'art. 2 d.lgs. C.p.S. 28 maggio 1947 n. 597 applicabile *ratione temporis* (con riferimento ai C.D.D. cfr. ora l'art. 9 Reg. C.N.F. n. 2/2014).

Cassazione Sezioni Unite Civili, 17 marzo 2017 n. 6958

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio territoriale, se non dedotta nel corso di tale procedimento, non può essere prospettata come motivo di impugnazione del procedimento disciplinare al Consiglio Nazionale Forense né, a maggior ragione, per la prima volta nel ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la decisione dello stesso Consiglio (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza CNF n. 149/2015).

Cassazione Sezioni Unite Civili, 25 luglio 2016 n. 15287

Procedimento disciplinare – Impugnazione – Decisioni impugnabili

Avverso i provvedimenti del C.D.D. e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del C.O.A. presso cui l'avvocato è iscritto.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 10 luglio 2017 n. 16993

Procedimento disciplinare – Impugnazione – Termine

Nel giudizio disciplinare la notificazione della decisione eseguita nei confronti dell'interessato personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, in deroga al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., che invece individua il relativo *dies a quo* nella data di notifica al difensore costituito.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 12 settembre 2017 n. 21110

Nel caso l'incoltato abbia, nel corso del procedimento disciplinare, eletto domicilio nello studio del proprio difensore, in tale luogo soltanto deve effettuarsi la valida ed efficace notificazione della decisione e dalla data della notifica in siffatto modo eseguita decorre il termine della impugnazione, a nulla rilevando che l'incoltato stesso abbia avuto aliunde conoscenza della decisione (nel caso di specie, l'incoltato aveva estratto copia della decisione disciplinare presso il Consiglio, che gli aveva notificato la decisione stessa in luogo diverso dal domicilio eletto).

Cassazione Sezioni Unite Civili, 6 maggio 2016 n. 9149

Procedimento disciplinare – Impugnazione - Spedizione a mezzo posta

Nel caso in cui l'impugnazione al C.N.F. sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo posta (cartacea o p.e.c.), è sufficiente che l'atto stesso sia spedito entro il termine di decadenza previsto dalla legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro detto termine (art. 33 Regolamento C.N.F. n. 2/2014).

Cassazione Sezioni Unite Civili, 27 dicembre 2017 n. 30992

Procedimento disciplinare – Ius postulandi davanti al C.N.F.

Nel giudizio dinanzi al C.N.F. l'incoltato può difendersi personalmente, purché iscritto nell'albo professionale ed in possesso dello *ius postulandi*, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 7 novembre 2017 n. 26338

Il difensore dell'incoltato che impugni la decisione del Consiglio territoriale davanti al C.N.F. deve essere munito di procura speciale, da rilasciarsi successivamente alla decisione impugnata ma non necessariamente antecedentemente alla proposizione del ricorso (operando la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 comma 2 c.p.c.), né materialmente congiunta all'atto cui acceda (potendosi accertare *aliunde* una ragionevole certezza in ordine

alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi).

Cassazione Sezioni Unite Civili, 7 novembre 2017 n. 26338

L'art. 182 comma 2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009 n. 69, non è applicabile nel caso in cui il ricorso dinanzi al C.N.F. sia presentato personalmente dall'avvocato non iscritto all'albo o sospeso dall'esercizio della professione, perché si tratta di ricorrente privo dello *ius postulandi*.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 27 aprile 2017 n. 10414

Procedimento disciplinare – Terzietà/imparzialità del C.N.F.

La circostanza che il C.N.F. abbia espresso in sede amministrativa un parere o emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un'eventuale astensione o ricusazione (art. 51 c.p.c.), atteso che la natura amministrativa dell'atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non "diretto" del C.N.F.: ciò non diversamente da come sarebbe quello che emergerebbe da un proprio precedente di natura giurisdizionale.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 12 settembre 2017 n. 21114

Procedimento disciplinare – Decisione del C.N.F.

In applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale (artt. 604 e 605 c.p.p.), ove il C.N.F. dichiara la nullità della decisione disciplinare impugnata, deve rimettere gli atti al Consiglio territoriale *a quo* per un nuovo giudizio, salvo il caso di superfluità del rinvio stesso per proscioglimento dell'incolpato ex art. 129 c.p.p. (per esempio, per la prescrizione dell'azione disciplinare).

Cassazione Sezioni Unite Civili, 7 novembre 2016 n. 22516

Solo con riferimento all'applicazione di sanzioni sostanziali (sospensione disciplinare e radiazione) è configurabile il *periculum in mora* necessario

(unitamente al *fumus boni juris*) per la sospensione cautelare dell'esecuzione delle sentenze C.N.F. da parte della Corte di Cassazione.
Cassazione Sezioni Unite Civili, 27 dicembre 2017 n. 30998

Giudizio davanti alle Sezioni Unite Civili – Legittimazione

Il potere di impugnazione davanti alla Corte di cassazione è riconosciuto all'incolpato, al C.O.A., al Pubblico Ministero e al Procuratore Generale.
Cassazione Sezioni Unite Civili, 10 luglio 2017 n. 16993

I C.D.D. e il C.N.F. non sono portatori di legittimazione, non avendo interesse alla conferma delle proprie decisioni.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 10 luglio 2017 n. 16993

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione non assume la qualità di parte il C.N.F., che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 3 novembre 2017 n. 26148

Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione non assume la qualità di parte il C.D.D., trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti dell'Ordine.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 3 novembre 2017 n. 26148

Giudizio davanti alle Sezioni Unite Civili – Termine per il ricorso

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del C.N.F. è soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni medesime (art. 36 L. n. 247/2012, già art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578).

Cassazione Sezioni Unite Civili, 10 luglio 2017 n. 16993

Nel giudizio disciplinare la notificazione della decisione eseguita nei confronti dell'interessato personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, in deroga al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., che invece individua il relativo *dies a quo* nella data di notifica al difensore costituito.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 12 settembre 2017 n. 21110

Giudizio davanti alle Sezioni Unite Civili – Motivi di ricorso

Ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., le sentenze del C.N.F. possono essere impugnate, in sede di legittimità, non più per "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" (secondo la previgente formulazione del n. 5 dell'articolo 360 in esame), bensì nei ben più ristretti limiti dell'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Cassazione Sezioni Unite Civili, 23 ottobre 2017 n. 24966

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. "minimo costituzionale", ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 9 maggio 2016 n. 9287

Giudizio davanti alle Sezioni Unite Civili – Sospensione della sentenza del C.N.F.

L'istanza di sospensione delle sentenze del C.N.F. non deve necessariamente essere proposta in via autonoma rispetto al ricorso per Cassazione, ben potendo essere in esso contenuta, purché abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, ex art. 36 comma 6 L. 247/2012.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 27 dicembre 2017 n. 30999

La sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze del C.N.F. (art. 36, comma 7, della L. 247/2012) postula, secondo i principi che regolano la giurisdizione cautelare in ragione della sua naturale strumentalità rispetto alla tutela da somministrarsi nel merito, la valutazione della ricorrenza sia

della sussistenza del *fumus boni iuris*, sia della sussistenza del *periculum in mora*, cioè l'esistenza - non solo in ragione della natura della situazione giuridica coinvolta, ma anche in ragione del modo in cui essa lo è nella vicenda giudicata dalle autorità disciplinari - di una situazione per cui la mancanza della sospensione dell'esecutività della decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense sia idonea ad arrecare un pregiudizio caratterizzato dalla imminenza e irreparabilità.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 30 giugno 2016 n. 13374

La perdita di guadagno costituisce naturale conseguenza della sospensione disciplinare dall'esercizio professionale, sicché non può integrare il requisito del *periculum in mora* richiesto per la sospensione cautelare della decisione disciplinare stessa (nel caso di specie l'avvocato aveva invocato la sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione disciplinare adducendo di essere l'unico percettore di reddito nell'ambito familiare).

Cassazione Sezioni Unite Civili, 28 luglio 2016 n. 15669

Giudizio davanti alle Sezioni Unite Civili - Eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare

Nel giudizio disciplinare a carico di avvocato l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare può essere sollevata, per la prima volta, col ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, allorché il relativo esame non comporti indagini fattuali.

Cassazione Sezioni Unite Civili, 9 ottobre 2013 n. 22956